



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente |
| (BA) TUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAMILLERI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 22/04/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, stipulato in data 12.01.2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30.06.2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

in via principale

- il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 679,40 per commissioni e provvigioni non maturate (richiama a sostegno una recente ordinanza del Tribunale di Torino del 22.09.2020);

in via subordinata

- il rimborso degli oneri *recurring* secondo il criterio *pro rata temporis* e degli oneri *up front* secondo il criterio della curva degli interessi;

in ogni caso:

- spese di assistenza difensiva quantificate in € 200,00 e interessi legali dal reclamo.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara ripartizione in contratto tra oneri *up-front* e *recurring*;
- la correttezza ed esaustività dei rimborsi effettuati a favore della cliente, all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, con riferimento agli interessi sulle rate future, per un totale di € 974,88;
- la natura *up front* delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni all'intermediario del credito, in quanto remunerative di attività riferite alla fase preliminare di promozione e stipula del contratto; con riferimento a queste ultime, in particolare,



rappresenta che sono state effettivamente sostenute non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento, come dimostrato dalla fattura emessa dall'intermediario del credito e dal relativo dettaglio;

- quanto alla c.d. Sentenza *Lexitor*, delle criticità in ordine alle interpretazioni offerte all'art 16, comma 1 della Direttiva 2008/48/CE, nonché al riconoscimento della c.d. efficacia orizzontale della norma; che la sentenza *Lexitor* è applicabile solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore; che un eventuale obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente i costi fatturati da terzi contrasterebbe con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano; richiama infine a sostegno delle proprie argomentazioni la nota dell'OAM del 27/01/2020;
- la natura meramente cautelare della citata ordinanza del Tribunale di Torino, pertanto priva di definitività, e che la stessa non ha condannato la Banca a restituire ai clienti alcun importo aggiuntivo oltre quelli già riconosciuti e decurtati in sede di estinzione anticipata;
- l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica.

Tanto premesso, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*. Ciò in quanto *“le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”*. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette *“sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”*.
- *“Priva di giuridico fondamento”* si rivela l'opinione che sostiene una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi"*.

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *up front* delle riportate voci di costo, in quanto remunerative esclusivamente di attività precontrattuali.

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:

###

| | |
|----------------------------|----|
| durata del finanziamento ▶ | 60 |
| rate scadute ▶ | 17 |
| rate residue | 43 |

| | |
|-------|-------|
| TAN ▶ | 9,21% |
|-------|-------|

| | | % restituzioni | |
|-----------------------------|--|----------------|--------|
| - in proporzione lineare | | | 71,67% |
| - in proporzione alla quota | | | 53,83% |

| n/c | ▼ | restituzioni | | | | rimborsi ▼ | tot ristoro |
|-----|----------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | importo ▼ | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | | |
| ○ | comm. di istruttoria | € 300,00 | € 215,00 | € 161,50 | ○ | | € 161,50 |
| ○ | provvigioni | € 648,00 | € 464,40 | € 348,83 | ○ | | € 348,83 |
| ○ | | | | | ○ | | |
| ○ | | | | | ○ | | |
| ○ | | | | | ○ | | |
| ○ | | | | | ○ | | |
| ○ | | | | | ○ | | |
| | | | | | | tot rimborsi ancora dovuti | € 510 |
| | | | | | | interessi legali | si ▼ |

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della natura seriale del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 510,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS